

<b>OGGETTO</b>	<b>DECRETO AGOSTO – LE PRINCIPALI MISURE (2° parte)</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	D.L. 104/2020 PUBB. IN G.U. N. 203 DEL 14/08/2020
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>25/08/2020</b>

*Sintesi: si prosegue nell'analisi delle principali misure del D.L. 104/2020 tra cui si segnalano le seguenti:*

- **credito d'imposta per locazioni commerciali:** il beneficio viene prorogato di un mese e nell'ambito dei beneficiari vengono incluse anche le strutture termali
- **agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale:** il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiero viene riconosciuto nella misura del 65% per gli anni 2020 e 2021 e il suo utilizzo avviene solo in compensazione e in un'unica soluzione
- **esenzione IMU nel settore del turismo e dello spettacolo:** viene prevista l'esenzione della 2° rata IMU relativa agli immobili adibiti a stabilimenti balneari e termali, nonché di quelli appartenenti alla categoria catastale D in uso ad imprese operanti nei settori del turismo e spettacolo
- **incentivi all'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO<sub>2</sub>:** vengono disposte alcune modifiche agli incentivi introdotti dal DL Rilancio sull'acquisto (con o senza rottamazione) di veicoli a basso inquinamento; viene eliminato per il beneficiario il contributo aggiuntivo (prevedendo per lo stesso il solo riconoscimento del credito d'imposta da utilizzare per l'acquisto di mezzi di mobilità alternativa)
- **proroga riscossione coattiva:** viene estesa fino al 15/10/2020 la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia Entrate-Riscossione; la sospensione dei versamenti riguarda anche i piani di dilazione; a tal fine, l'AE-R, con un comunicato del 18/08/2020, ha fornito alcuni chiarimenti
- **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni:** le imprese (OIC adopter) possono rivalutare i beni d'impresa (esclusi immobili merce) e partecipazioni iscritti in bilancio al 31/12/2019 (in luogo del 31/12/2018) distintamente per ciascun bene (in deroga alle categorie omogenee)
- **sospensione scadenza titoli di credito:** viene sospesa fino al 31/08/2020 la scadenza dei titoli di credito e la protestabilità degli assegni portati all'incasso
- **settore cultura:** gli incentivi relativi al Superbonus al 110% vengono estesi alle unità immobiliari accatastate nella categoria A/9 purché siano aperte al pubblico
- **credito d'imposta per investimenti pubblicitari:** è riconosciuto, per il 2020, a imprese, professionisti e ENC che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie in favore di leghe e società sportive professionistiche e di SSD/ASD; il credito è pari al 50% degli investimenti fatti dall'1/07 al 31/12/2020
- **esonero Tosap e Cosap:** viene prorogata fino al 31/12/2020 sia l'esenzione prevista dal DL Rilancio per le imprese di pubblico esercizio, che la presentazione telematica delle domande di concessione o occupazione di suolo pubblico senza richiedere la preventiva autorizzazione
- **welfare aziendale anno 2020:** viene raddoppiato la soglia dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre a formare il reddito.

### ZFU SISMA CENTRO ITALIA (ART. 57)

L'art. 57 **proroga al 2022** la disciplina dell'agevolazione relativa alla ZFU Sisma centro Italia prevista dall'art. 46 del D.L. 50/2017, riassunta di seguito:

AGEVOLAZIONI (D.L. 50/2017, art. 46, co. 2)	
<b>Imposte sui redditi</b>	Esenzione dalle imposte sui redditi del <b>reddito</b> derivante <b>dall'attività svolta dall'impresa all'interno della zona franca</b> fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, <b>dell'importo di € 100.000</b>
<b>Irap</b>	Esenzione dall'IRAP del <b>valore della produzione netta</b> derivante <b>dall'attività svolta dall'impresa all'interno della zona franca</b> nel <b>limite di € 300.000</b> per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta
<b>IMU</b>	Esenzione da <b>IMU per gli immobili siti nella ZFU</b> , posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica
<b>Contributi previdenziali</b>	<b>Esonero da contributi previdenziali/assistenziali c/azienda (con esclusione dei premi Inail) sulle retribuzioni</b> (anche per i titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZFU)

Dette esenzioni spettano anche alle imprese e ai professionisti:

- che **intraprendono una nuova iniziativa economica** all'interno della zona franca entro il **31/12/2021** (in luogo del 31/12/2019),
- ad **eccezione delle imprese** che svolgono attività appartenenti alla categoria F dei codici ATECO 2007 (edilizia) che alla data del 24/08/2016 non avevano la sede legale/operativa nei comuni di cui allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016.



**NEW:** le esenzioni sono concesse **fino al periodo d'imposta 2022** (in luogo del 2020).

### SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI BANCARI E ASSICURATIVI (ART. 72)

La disposizione in esame **proroga fino al 15/10/2020 l'operatività** delle norme che consentono la **sottoscrizione con modalità semplificate**

- dei contratti bancari (art. 4 del DL Liquidità), finanziari e assicurativi (art. 33 del DL Rilancio),
- nonché dei buoni fruttiferi postali (art. 34 del DL Rilancio).

### INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSO INQUINAMENTO (ART. 74)

L'art. 74 interviene sull'art. 44 del DL Rilancio che ha introdotto **nuovi contributi** per l'**acquisto**, anche senza rottamazione, **degli autoveicoli a basse emissioni di CO<sub>2</sub> g/Km**.

A tal fine, vengono così modificate le tabelle di cui al co. 1-bis del citato art. 44 che, si ricorda,

- riconosce i seguenti contributi a coloro che acquistano in **Italia dall'1/08/2020 al 31/12/2020**,
- un **veicolo nuovo di fabbrica**:

ACQUISTO	CONTRIBUTO									
con rottamazione	<p><b>Veicolo immatricolato anteriormente all'1/01/2020</b> o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione <b>superi i 10 anni di anzianità</b> dalla data di immatricolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <b>contributo statale</b> è parametrato ai valori e importi di seguito indicati</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Emissioni di CO<sub>2</sub> g/KM</th> <th>Contributo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-20</td> <td rowspan="2">€ 2.000</td> </tr> <tr> <td>21-60</td> </tr> <tr> <td>61-90</td> <td>€ 1.750</td> </tr> <tr> <td>91-110</td> <td>€ 1.500</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ed è riconosciuto purché sia <b>praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000</b>.</li> </ul>	Emissioni di CO <sub>2</sub> g/KM	Contributo	0-20	€ 2.000	21-60	61-90	€ 1.750	91-110	€ 1.500
	Emissioni di CO <sub>2</sub> g/KM	Contributo								
0-20	€ 2.000									
21-60										
61-90	€ 1.750									
91-110	€ 1.500									
senza rottamazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <b>contributo statale</b> è parametrato ai valori e importi di seguito indicati</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Emissioni di CO<sub>2</sub> g/KM</th> <th>Contributo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-20</td> <td rowspan="2">€ 1.000</td> </tr> <tr> <td>21-60</td> </tr> <tr> <td>61-90</td> <td rowspan="2">€ 750</td> </tr> <tr> <td>91-110</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ed è riconosciuto purché sia <b>praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000</b>.</li> </ul>	Emissioni di CO <sub>2</sub> g/KM	Contributo	0-20	€ 1.000	21-60	61-90	€ 750	91-110	
Emissioni di CO <sub>2</sub> g/KM	Contributo									
0-20	€ 1.000									
21-60										
61-90	€ 750									
91-110										

### Agevolazione fiscale sul trasferimento di proprietà dei veicoli:

- viene previsto il pagamento del **60% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato** per le **persone fisiche che tra l'1/07/2020 e il 31/12/2020**
- **rottamano un veicolo usato** omologato nelle **classi da Euro 0 a 3**, acquistando un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO<sub>2</sub> ≤ a 60 g/km.



**Nota:** il DL Agosto ha rinviato l'attuazione di tale disposizione, nel limite di spesa di € 5 milioni per l'anno 2020, ad apposito decreto del MEF.

**Credito d'imposta di € 750:**

- **le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO<sub>2</sub> comprese tra 0 e 110 g/km, un 2° veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal co. 1032, art. 1, Legge di bilancio 2019**
- **hanno diritto a un credito d'imposta del valore di € 750 da utilizzare entro 3 anni per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020; con D.M. sono individuate le modalità attuative.**



**Nota:** in precedenza al beneficiario era attribuita la possibilità di scegliere tra uno sconto di € 750 (che si sommava al contributo) ed il credito d'imposta di pari valore da utilizzare per l'acquisto di mezzi di mobilità alternativa; con la modifica operata, il beneficiario può solo ottenere il riconoscimento del credito d'imposta.

Si procede, infine, a finanziare i fondi per l'erogazione dei contributi sia sull'acquisto di autoveicoli a basse emissioni che per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.



**Attuazione:** i criteri e modalità di applicazione e fruizione del contributo, che non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa, sono stabiliti con DM del MISE.

**SOSPENSIONE SCADENZA TITOLI DI CREDITO (ART. 76)**

L'art. 76, tramite modifiche apportate all'art. 11 del DL Liquidità, prevede

- **la sospensione fino al 31/08/2020 dei termini di scadenza** relativi a
- **a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto con efficacia esecutiva.**

Inoltre, viene previsto che

- **gli assegni portati all'incasso non sono protestabili**
- **fino al termine del periodo di sospensione e cioè fino al 31/08/2020.**

Non è invece sospeso per gli assegni il termine di presentazione.



**Nota:** in sostanza, in caso di mancato pagamento, è sospeso il termine per la levata del protesto.

Infine, viene disposto che le **sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie** ex artt. 2 e 5 della L. 386/1990, e la penale, pari al 10% della somma dovuta e non pagata (art. 3 L. 386/1990) si **applicano in misura dimezzata se il traente**, entro 60 gg dalla data di scadenza del suddetto periodo di sospensione, **paga l'assegno**, gli interessi ed eventuali spese per il protesto o la constatazione equivalente.

**CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI COMMERCIALI (ART. 77)**

E' disposto il potenziamento del cd. "bonus locazioni" introdotto dall'art. 28 DL 34/2020, tramite:

- **l'estensione al mese di giugno** del credito d'imposta per le locazioni commerciali
- **l'estensione alle strutture termali** della mancata applicazione del requisito dei ricavi massimi 2019.

<b>SOGGETTI</b>	imprese, <b>professionisti ed enti non comm.</b>
<b>RICAVI/COMP. 2019</b>	
<b>in generale:</b>	<b>&lt;= €. 5.000.000</b>
<b>in deroga</b>	Non si applica alcun limite per: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ strutture alberghiere e agrituristiche; agenzie viaggi e tour operator; commercio al dettaglio</li> <li>✓ <b>NEW - le strutture termali</b></li> </ul>
<b>CONTRATTI</b>	locazione/leasing; affitto d'azienda; a prestazioni complesse
<b>RIDUZIONE RICAVI</b>	
<b>in generale:</b>	<b>Riduz. ricavi/compensi dei mesi interessati del 2020 rispetto al corrispondente mese 2019 ≥ 50%</b>
<b>in deroga</b>	Il requisito <b>non è richiesto</b> per i soggetti:

	✓ che hanno <b>iniziato l'attività dal 1/01/2019</b> ✓ con <b>domicilio fiscale/sede operativa</b> in un <b>comune in stato di emergenza al 31/01/2020</b>	
<b>MESI DI RIFERIM.</b>		
<b>in generale:</b>	<b>marzo, aprile e maggio nonchè giugno 2020 (NEW)</b>	
<b>in deroga</b>	<b>aprile maggio e giugno nonchè luglio 2020 (NEW)</b> per le <b>strutture turistico ricettive</b> con attività <b>solo stagionale</b>	
<b>IMMOBILI</b>	<b>Tutte le categorie esclusa la cat. A (incl. A/10)</b>	
<b>Pertinenze</b>	<b>SI</b>	
<b>ALIQ. DI CALCOLO</b>	<b>in generale:</b>	<b>Comm. al dettaglio con ricavi 2019 &gt; €. 5 mil.:</b>
	Locazione: 60% Affitto d'az. e Contr. a prest. complesse: 30%	Locazione: 20% Affitto d'az. e Contr. a prest. complesse: 10%
<b>MATURAZIONE</b>	<b>Al pagamento</b>	
<b>TAX REDD./IRAP</b>	<b>NO</b>	
<b>UTILIZZO</b>	✓ in compensaz. nel mod. F24 (cod. trib. "6920") ✓ a scomputo delle imposte nel mod. Redditi 2021	
<b>CEDIBILITÀ</b>	<b>Cessione a terzi o sconto in fattura</b>	
	Cessione al locatore (previa sua accettazione) in luogo del pagamento di quota parte del canone	
<b>CUMULABILITÀ</b>	Non vi sono particolari vincoli (se non con il bonus locazioni ex Dart. 65 DL 18/2020)	



**N.B.:** l'efficacia dell'ampliamento è subordinata all'**autorizzazione della Commissione UE.**

## MISURE PER IL SETTORE TURISTICO

### ESENZIONE IMU PER I SETTORI TURISMO E SPETTACOLO (ART. 78)

L'art. 177 del DL 34/2020 (DL Rilancio) ha disposto l'**esenzione** per l'anno 2020 della **1° rata dell'IMU** per i seguenti immobili:

- **indipendentemente dai requisiti soggettivi dei proprietari:** per quelli adibiti a **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali e degli **stabilimenti termali**;
- **purché i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate** (dunque solo se strumentali "per destinazione"): per quelli accatastati quali **D/2** e relative pertinenze, nonchè per quelli degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi.

Ora l'art. 78 dispone:

**l'esenzione anche della 2ª rata dell'IMU per l'anno 2020**

**estesa anche alle seguenti categorie di immobili:**

- **indipendentemente dai requisiti soggettivi dei proprietari:** per quelli accatastati nella **categoria D in uso da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive** nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni
- **purché i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate:** per gli immobili:
  - rientranti nella **categoria catastale D/3** (Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili) effettivamente destinati a **spettacoli cinematografici, teatri** e sale per concerti e spettacoli



**Immobili categoria D/3:** l'IMU non è dovuta neppure per gli anni 2021 e 2022; tuttavia tale esenzione è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

- destinati a **discoteche, sale da ballo, night-club e simili.**

**CONDIZIONI:** l'esenzione si applica nel rispetto dei limiti previsti dal Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato nel periodo di Covid 19 (v. apposito par. nella RF 135/2020).

ESENZIONE IMU 2020 - IMMOBILI		1° e 2° RATA	SOLA 2° RATA
se <b>strumentali per destinazione</b> dei proprietari	categoria D/2 ( <b>alberghi e pensioni</b> )	X	
	degli <b>agriturismi</b>		
	dei <b>villaggi turistici</b>		
	degli <b>ostelli</b> della gioventù		
	dei <b>rifugi</b> di montagna		
	delle <b>colonie</b> marine e montane		
	degli <b>affittacamere</b> per brevi soggiorni		
	delle case e <b>appartamenti per vacanze</b>		
	dei <b>bed &amp; breakfast</b>		
	dei <b>residence</b> e dei <b>campeggi</b>		
anche se in uso a terzi	categoria D/3 destinati a cinema, teatro e simili	X	X
	destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili		
anche se in uso a terzi	<b>stabilimenti balneari</b> marittimi, lacuali e fluviali	X	X
	immobili degli <b>stabilimenti balneari</b>		
	<b>categoria D</b> da imprese che allestiscono stand in fiere o simili		

**BONUS ALBERGHI 2.0 - SETTORE TURISTICO E TERMALE (ART. 79)**

E' disposta la riapertura, con modifiche, del cd. "bonus alberghi" di cui all'art. 10 D.L. 83/2014 (come modificato, per ultimo, dal DL 50/2017, terminato nel 2018). In particolare:

→ il **credito d'imposta del 65%** per la **riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere**

→ **si estende** anche ai **2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2019** (cioè per le spese sostenute nel 2020 e 2021)

DISCIPLINA APPLICABILE	
<b>BENEFICIARI</b>	<p><b>Strutture alberghiere esistenti al 1/01/2012.</b> Si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno/più edifici con almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti. Vi rientrano gli alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi nonché strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.</p> <p><b>NEW – ULTERIORI BENEFICIARI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>strutture</b> che svolgono <b>attività agrituristica</b></li> <li>▪ <b>strutture ex art. 3</b> (stabilimenti termali) della <b>L. 323/2000</b>, anche per realizzare piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie a svolgere le attività termali</li> <li>▪ <b>strutture ricettive all'aria aperta.</b></li> </ul>
<b>CERTIFICAZIONE</b>	<p>Le spese devono risultare da apposita attestazione rilasciata da, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ presidente del Collegio sindacale</li> <li>✓ revisore legale iscritto nel relativo Registro</li> <li>✓ commercialisti, periti commerciali o consulenti del lavoro o responsabile di CAF</li> </ul>
<b>DE MINIMIS</b>	<p>Il credito d'imposta è soggetto a de minimis (<b>limite di € 200.000</b> complessivo in un triennio)</p>
<b>INTERVENTI AGEVOLABILI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia</li> <li>- eliminazione delle barriere architettoniche (ex L. n. 13/89 e DM n. 236/89)</li> <li>- incremento dell'efficienza energetica</li> <li>- adozione di misure antisismiche</li> </ul> <p>che abbiano anche finalità di incremento dell'efficienza energetica/riqualificazione antisismica.</p>
<b>TASSAZIONE</b>	<p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ non concorre alla formazione del reddito nè dell'IRAP</li> <li>▪ va indicato a quadro RU del mod. Redditi nel quale è concesso.</li> </ul>

<b>UTILIZZO</b>	Il credito d'imposta va utilizzato solo in <b>compensazione</b> nel mod F24 a decorrere dal periodo d'imposta <b>successivo a quello di realizzazione degli interventi</b> <b>NEW</b> - non si applica la ripartizione in 2 quote annuali
<b>CUMULABILITÀ AGEVOLAZIONI</b>	Il credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali (es: detrazione per risparmio energetico)</li> <li>▪ in caso di contributi pubblici (es: regionali), la spesa va assunta al netto del contributo.</li> </ul>

### SETTORE CULTURA (ART. 80)

L'art. 80 interviene sul co. 15-bis dell'art. 119 (che ha introdotto il **Superbonus al 110%**) del DL Rilancio il quale stabilisce che le disposizioni dallo stesso previste

- non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 e A/8 (già previste nel testo originario),
- nonché alla **categoria catastale A/9** (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) **per le unità immobiliari non aperte al pubblico.**



**Nota:** ne deriva che il beneficio trova applicazione per le unità immobiliari di categoria A/9 purché aperte al pubblico; infatti, la norma escludeva le unità immobiliari di categoria A/9 senza alcuna distinzione.

### CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI (ART. 81)

Per l'anno 2020 è disposto il **riconoscimento**:

- alle imprese, lavoratori autonomi ed ENC che **effettuano investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse le **sponsorizzazioni**
  - nei confronti di:
    - **leghe** che organizzano **campionati nazionali a squadre** nell'ambito delle discipline olimpiche
    - **società sportive professionistiche**
    - **società/associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e **che svolgono attività sportiva giovanile**
- di un **contributo**, sotto forma di credito d'imposta, pari al **50% degli investimenti effettuati**,
- a decorrere **dall'1/07/2020 e fino al 31/12/2020**
  - nel limite massimo complessivo di spesa di € 90 milioni.

**CONDIZIONI:** l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

- di **importo minimo complessivo non inferiore a € 10.000**
- **rivolto** a beneficiari con **ricavi** (art. 85 co. 1 e 2 TUIR) del periodo 2019, prodotti in Italia, di **almeno pari a € 200.000** e fino a un **massimo di € 15 milioni.**



**Nota:** società professionistiche e SSD/ASD devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.



**SPESE ESCLUSE:** non rientrano le **"sponsorizzazioni"** (andrà chiarito se va esteso anche alle "campagne pubblicitarie") a favore di soggetti che aderiscono al **regime "forfettario" L. 398/1991**

**Insufficienza delle risorse rispetto alle richieste ammesse:** comporta la riparametrazione tra i beneficiari del credito teorico, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

**Limiti:** l'agevolazione è soggetta ai limiti dei Reg. UE nn. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014.

ASPETTI RELATIVI AL CREDITO D'IMPOSTA	
<b>Utilizzo</b>	È utilizzabile solo in <b>compensazione</b> previa istanza al <b>Dipartimento dello sport.</b>
<b>Attuazione</b>	Gli <b>aspetti</b> attuativi della misura sono <b>rinvii ad apposito decreto.</b>
<b>Condizioni</b>	L'incentivo spetta <b>purché i pagamenti siano effettuati con versamento bancario/postale</b> ovvero mediante <b>altri sistemi di pagamento ex art. 23 del D.lgs. 241/1997.</b>

**SOGGETTO EROGANTE:** la spesa in esame **costituisce spesa di pubblicità** (deducibile integralmente nel periodo d'imposta, oltre ad attribuire il credito d'imposta), volta a promuovere l'immagine, prodotti/servizi dello stesso mediante una specifica attività della controparte.



**N.B.:** la norma pare una estensione della "presunzione" introdotta dall'art. 90 L. 289/2002

### SETTORE DELL'EDITORIA (ART. 96)

L'art. 96 prevede, tra l'altro, le seguenti disposizioni:

- **bonus pubblicità** (art. 57-bis DL 50/2017): sono **incrementati gli stanziamenti pubblici**, in base ai quali viene rideterminato il bonus effettivamente spettante (€ 50 mil. per gli investimenti su giornali/quotidiani/periodici, anche online, e € 35 mil. per quelli sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato)
- **credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali** (art. 188 del DL Rilancio): viene **incrementato dall'8% al 10%** l'importo del credito d'imposta per gli editori di quotidiani/periodici iscritti al ROC per l'acquisto nel 2019 della carta utilizzata per la stampa delle testate edite

### PROROGA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA (ART. 99)

L'art. 68, co. 1, DL Cura Italia aveva introdotto la prima sospensione degli atti della riscossione a decorrere dall'8/03/2020 fino al 31/05/2020:

cartelle di pagamento	atti di accertamento esecutivi dell'Agenzia Dogane
avvisi di accertamento esecutivi ex artt. 29 DL 78/2010	atti di ingiunzione fiscale degli Enti territoriali (ex RD n. 639/1910) o atti esecutivi emessi dagli Enti locali (art. 1, co. 792, L. 160/2019)
avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 30 DL 78/2010	

Tale sospensione è stata successivamente prorogata:

- **dal DL Rilancio:** fino al 31/08/2020; i versamenti sospesi andavano effettuati in unica soluzione entro il 30/09/2020
- **dall'attuale DL Agosto:** fino al 15/10/2020; i versamenti sospesi andranno effettuati in **unica soluzione entro il 30/11/2020.**



**Nota:** in sostanza, tutti gli atti della riscossione (notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti, ecc.) dall'8/03/2020 fino al 15/10/2020 sono sospesi.

**Chiarimenti dell'AE-R (Com. del 18/08/2020):** l'Agenzia riscossione ha fornito i primi chiarimenti, riassunte di seguito.

### SOSPENSIONE VERSAMENTI. NOTIFICHE E PROCEDURE

Il DL Agosto **differisce al 15/10/2020** (in luogo del precedente termine del 31/08/2020)

- il **termine finale della sospensione**
- della **notifica** di nuove cartelle e **dell'invio di altri atti della riscossione**, compresa la possibilità per l'Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive.

Un maggior tempo è previsto anche per i **pagamenti**

- derivanti da **cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi** affidati all'Agente della riscossione, in scadenza dall'8/03 (per i soggetti con residenza, sede legale/operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'allegato 1 del DPCM 1/03/2020, dal 21/02/2020),
- che **resteranno sospesi fino al 15/10/2020** e vanno effettuati entro il 30/11/2020.

Inoltre, è **operativa fino al 15/10/2020** la **sospensione** degli **obblighi** derivanti

- dai **pignoramenti presso terzi**, effettuati dall'Agente della riscossione prima del 19/05/2020,
- su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.



**Nota:** ne deriva che fino al 15/10/2020 le somme oggetto di pignoramento non vanno sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

### **RATE DEI PIANI DI DILAZIONE:**

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l'8/03 e il 15/10/2020: i pagamenti delle rate sospese vanno effettuati entro il 30/11/2020.



**Nota:** per tutte le rateazioni in essere all'8/03/2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 15/10/2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di **mancato pagamento di 10 rate**, anche non consecutive, invece che delle 5 ordinariamente previste.

**PAGAMENTI SENZA VERIFICHE:** la sospensione fino al 15/10/2020 riguarda anche le verifiche di inadempienza delle PP.AA. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ex art. 48-bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a € 5.000.

**ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO:** il DL Agosto non è intervenuto sui relativi termini di scadenza e, pertanto, resta fermo il termine del 10/12/2020 entro cui effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 (non sono previsti i 5 gg di tolleranza ex art. 3 del D.L. 119/2018).

## **RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE (ART. 106)**

Il DL Rilancio ha previsto la possibilità per le **cooperative agricole a mutualità prevalente** e ai loro **consorzi** di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. 228/2001:

- di **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni** risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2018, ad esclusione degli immobili merce, fino alla **concorrenza delle perdite dei periodi precedenti**,
- **senza versare imposte sostitutive**.

L'efficacia della misura è stata subordinata all'autorizzazione della Commissione UE; il DL Agosto interviene su tale ultimo aspetto prevedendo che le disposizioni relative alla rivalutazione dei beni delle cooperative agricole si applicano nel rispetto dei (più mitigati) limiti/condizioni previsti dal "Quadro Temporaneo" degli aiuti di Stato (di cui alla Comunicazione della Commissione UE del 19/03/2020 C(2020) 1863 final).

## **MAGGIORAZIONE EX TASI (ART. 108)**

La norma, tramite modifica del co. 755 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2020, precisa le modalità di applicazione della maggiorazione dell'aliquota IMU nella misura massima dello 0,08%.



**Nota:** lo scopo della modifica è quello di consentire anche ai comuni che hanno applicato la maggiorazione della TASI di mantenere la medesima maggiorazione adottata e confermata negli anni precedenti.

## **PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP (ART. 109)**

L'art. 109 **proroga l'esenzione TOSAP/COSAP** prevista dall'art. 181 del DL Rilancio a favore delle imprese di pubblico esercizio (che scadrebbe il 31/10/2020) **fino al 31/12/2020**.



**Nota:** si ricorda che il citato art. 181 ha disposto l'esonero dall'1/05/2020 e fino al 31/10/2020 dal pagamento della Tosap/Cosap per le imprese di pubblico esercizio ex art. 5 della L. 287/1991 titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico.



Inoltre, **fino al 31/12/2020**:

- le **domande di nuove concessioni per l'occupazione** di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono **presentate in via telematica** al competente ufficio comunale, con allegata la sola planimetria, e senza applicazione dell'imposta di bollo;
- la **posa in opera temporanea di strutture amovibili** (es: dehors, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, ecc.) **non è subordinata alle relative autorizzazioni**.

### RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020 (ART. 110)

L'art. 1, co. 696-703, Legge di Bilancio 2020 ha riproposto la possibilità di effettuare la rivalutazione:

- ✓ dei **beni d'impresa** (esclusi immobili merce) e **partecipazioni** in società controllate o collegate risultanti dal **bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2018**
- ✓ da **effettuare nel bilancio 2019**
- ✓ nel rispetto delle "categorie omogenee"
- ✓ versando un'**imposta sostitutiva del 12%** (beni ammortizzabili) e **del 10%** (beni non ammortizzabili)
- ✓ con la possibilità di **affrancare il saldo attivo** di rivalutazione con l'imposta sostitutiva del 10%
- ✓ con riconoscimento dei valori fiscali differito al 3° esercizio successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione (ammortamenti, ecc.) o 4° esercizio successivo (plus/minusvalenze).

L'art. 12-ter, DL 23/2020 ha, poi, prorogato il termine per effettuare detta rivalutazione, consentendo di procedervi nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2019, 31/12/2020 o al 31/12/2021 (v. RF fl 131/2020).

Ora, il **DL Agosto** (che non abroga le precedenti disposizioni, ma è più conveniente) prevede la possibilità, per le **imprese** (non IAS adopter), di rivalutare detti beni:

- **risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019**
- **da effettuare nel bilancio 2020**
- potendo essere **effettuata distintamente per ciascun bene** (es: l'impresa che utilizza due uffici A/10 potrà rivalutarne solo uno)
- versando un'**imposta sostitutiva unica del 3%** sia per e **beni ammortizzabili che non**
- con **rilevanza fiscale** della rivalutazione (ai fini degli ammortamenti ed eccedenze di manutenzione) "anticipata" **fin dall'esercizio successivo** a quello di riferimento (cioè **dall'esercizio 2021**).

GLI ULTERIORI ASPETTI	
<b>Affrancamento saldo attivo</b>	può essere effettuato con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%.
<b>Riconoscimento fiscale del maggior valore</b>	Il riconoscimento del maggior valore (ai fini redditi e IRAP) per la determinazione di <u>ammortamenti, eccedenze di manutenzione e per quantificare i "beni di comodo"</u> si verifica a decorrere dall'esercizio successivo al 2020 (cioè <b>dal 2021</b> )
<b>Plus/Minusvalenze</b>	Per la determinazione della plus/minusvalenza in sede di cessione/autoconsumo, il maggior valore si applica solo dal 4° esercizio successivo al 2020 (salvo distribuzione della riserva), cioè <b>dal 2024</b> .
<b>Versamento imposte sostitutive</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rateizzo in un <b>massimo di 3 rate</b> di pari importo di cui la 1<sup>a</sup> rata scade col termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui è eseguita la rivalutazione</li> <li>▪ <b>gli importi da versare sono compensabili</b>.</li> </ul>
<b>Disposizioni applicabili</b>	Si <b>applicano</b> , in quanto compatibili, quelle previste dalla L. 342/2000 (artt. 11, 13, 14 e 15) e dai DD.MM. 162/2001 e 86/2002, nonché dall'art. 1 della L. 311/2004 (co. 475, 477 e 478).

**Rivalutazione "meramente civilistica":** andrà chiarito se la disposizione reintroduca la possibilità di procedere ad una rivalutazione con effetti esclusivamente civilistici (come avvenuto per l'ultima volta col DL 185/2008), facendo riferimento alla "possibilità" che i maggiori valori siano riconosciuti ai fini fiscali).



### **Riallineamento dei valori civilistici e fiscali**

Viene, infine, riproposta anche la possibilità (ex art. 14 c. 1 L. 342/2000) di riallineare (anche ai soggetti ISA adopter) i valori civilistici e fiscali (generalmente indicati a quadro RV delle dichiarazioni presentate), sempre con versamento dell'imposta sostitutiva "agevolata" del 3% (e la possibilità di affrancare con l'imposta sostitutiva del 10% la riserva in sospensione d'imposta così costituita).

### **RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE (ART. 112)**

In relazione ai cd. "benefit" ai dipendenti/co.co.co., viene disposto che:

- l'importo del **valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda** ai lavoratori dipendenti che **non concorre alla formazione del reddito** (art. 51 co. 3 Tuir)
- per il **periodo d'imposta 2020** viene **elevato a € 516,46** (in sostanza viene raddoppiato il limite ordinario di € 258,23).

### **ULTERIORI DISPOSIZIONI**

**TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLI CONCESSI IN LOCAZIONE** (art. 107): è disposto il rinvio:

- con riguardo ai periodi tributari in scadenza nei primi 9 mesi dell'anno 2020 (*in luogo dei periodi tributari in scadenza nel 1° semestre 2020*), dal 31/07/2020 al 31/10/2020 del termine per il versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente;
- al 30/09/2020 (*in luogo del 30/04/2020*) del termine entro il quale va emanato il decreto ministeriale che specifica le modalità operative per l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica.